



COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

Allegato "A" alla
Deliberazione del
CC. nr. 17 del 27.04.2007

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota

Art. 3 – Versamento

Art. 4 – Norme di Rinvio

Art. 5 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici.. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, ai commi 142, 143 e 144;

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è determinata in 0,2 (ZEROVIRGOLADUE) punti percentuali;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1 comma 169, L. 296 del 27/12/2006;
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Art. 3 – Versamento

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 4 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.